

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2398

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BULGARELLI**

Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali
di una sezione specializzata per i reati ambientali

Presentata il 22 febbraio 2002

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La normativa in materia ambientale, varata nel corso degli ultimi anni, ha determinato un quadro interpretativo ed applicativo non omogeneo e spesso male coordinato. Essa, a livello sanzionatorio, oltre ad alcune ipotesi di sanzioni amministrative, non prevede fattispecie di delitto, tipizzando i reati ambientali come reati contravvenzionali, quasi sempre di modesta portata ed oblationabili. L'effetto deterrente e repressivo è dunque scarso.

A fronte di attività illecite nel contesto delle quali si è inserita, con un lucroso profitto, la criminalità organizzata, l'effetto è praticamente nullo, poiché le modeste sanzioni delle leggi speciali sono del tutto inadeguate a fronteggiare e a scoraggiare i vantaggi economici miliardari che le attività illecite producono. Inoltre, soprattutto, i mezzi procedurali operativi,

che la disciplina vigente affida alle Forze di polizia ed alla magistratura, non sono efficaci e, conseguentemente, le potenzialità investigative risultano estremamente stressate da tali limitazioni genetiche.

È un dato di fatto che le organizzazioni criminali hanno ormai individuato nel campo ambientale, ed in particolare nel traffico dei rifiuti, nella speculazione edilizia e nella gestione delle attività di recupero ambientale, un nuovo e vantaggiosissimo *business*, di interesse pari a quello del traffico di droga ma con rischi bassissimi o, più realisticamente, del tutto inesistenti.

Si impone, dunque, oltre ad un adeguamento legislativo che, preso atto di tale realtà ormai indiscussa, fornisca alla polizia giudiziaria nuovi e più penetranti strumenti investigativi ed alla magistratura più idonei regimi sanzionatori proporzio-

nati alla gravità dei fatti posti in essere, l'istituzione presso i tribunali di una sezione specializzata per la trattazione dei reati ambientali. Tale soluzione è improcrastinabile se si vuole realmente sanzionare, in tempi rapidi e con professionalità adeguata, quei fatti che, va ribadito, non sono più, in molti casi, semplici infrazioni commesse da privati per isolati casi soggetti, ma diventano il prodotto di un disegno criminoso di vasto respiro e con effetti devastanti per l'ambiente.

Con la presente proposta di legge si istituiscono degli organismi giurisdizionali territoriali capaci di dare risposte forti per tutti i reati di settore caratterizzati dalla presenza di interessi della criminalità comune ed organizzata ed, a tale fine, si prevede una apposita delega al Governo (articolo 1). La proposta di legge, si pone, a livello politico, come alternativa ideologica alla tendenza alla depenalizzazione dei reati in materia ambientale. Nel caso della criminalità organizzata, una sistematica azione giurisdizionale che persegua tali attività illecite non può che infliggere un colpo pesantissimo alle organizzazioni specializzate nel settore (e comunque anche a tutte quelle realtà che, non potendo essere classificate come « ecomafia », rappresentano una diffusa e non meno perniciosa realtà di criminalità o di microcriminalità diffusa a livello locale o regionale). Gli effetti preventivi deterrenti saranno logicamente consequenziali e di sicura efficacia.

È stato anche previsto, all'articolo 2, l'ampliamento della composizione delle sezioni di polizia giudiziaria, inserendovi agenti ed ufficiali del Corpo forestale dello Stato. Ciò al fine di portare nelle sezioni il contributo di esperienze in tema di repressione dei reati ambientali acquisite

da tale Corpo e valorizzare una professionalità operativa spesso sottovalutata a livello di indagine di settore, anche se, nei fatti, diffusa capillarmente sull'intero territorio nazionale ed in particolare nelle aree naturali protette.

L'articolo 3, infine, introduce la legittimazione del pubblico ministero ad esercitare in via sostitutiva l'azione civile di danno pubblico ambientale. Tale azione, introdotta nell'ordinamento nel lontano 1986, dovrebbe conseguire ad ogni fatto illecito, non solo penale, che abbia determinato un danno all'ambiente. Nei fatti, però, essa, nonostante sia prevista come obbligatoria, costituisce l'istituto maggiormente studiato ma meno applicato nella pratica. Al fine di stimolare l'esercizio di tale azione, che dovrebbe costituire la necessaria definizione di qualsivoglia procedimento sanzionatorio ambientale, accogliendo l'elaborazione della dottrina giuridica, confortata da recenti studi di diritto comparato, viene proposto di estendere al pubblico ministero, seppure in via sostitutiva, l'esercizio dell'azione civile di risarcimento del danno ambientale.

Da tali considerazioni discende la necessità di colmare l'evidente divario attualmente riscontrabile tra la normativa di settore, l'accresciuta sensibilità ai temi ambientali e l'azione della magistratura.

È in questa direzione che si muove la presente proposta di legge, sulla quale si richiama l'attenzione dei colleghi parlamentari affinché, in uno spirito di condivisione che vada al di là dell'appartenenza partitica, il Parlamento possa dare un segnale forte nella direzione di una più efficace ed efficiente attività di contrasto rispetto all'allarmante proliferazione dei reati di natura ambientale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali di una sezione specializzata per i reati ambientali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per l'istituzione presso i tribunali di una sezione specializzata per i reati ambientali secondo i principi e criteri direttivi stabiliti al comma 2.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione delle fattispecie dei reati ambientali, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della presente legge;

b) realizzazione di una sistematica azione giurisdizionale finalizzata alla prevenzione ed alla repressione delle attività illecite nel settore ambientale perpetrate dalla criminalità comune ed organizzata;

c) ampliamento della composizione delle sezioni di polizia giudiziaria al Corpo forestale dello Stato per la competenza in materia di reati ambientali;

d) previsione di termini per l'istituzione delle sezioni non superiori a due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 1, e secondo i principi e criteri direttivi stabiliti al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti le norme di coordinamento delle disposizioni del decreto legislativo di cui al medesimo comma 1 con la legislazione vigente in materia nonché la disciplina transitoria finalizzata ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le relative fasi di trattazione, ai sensi delle regole di competenza e delle procedure da seguire.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, affinché sia espresso dai competenti organi parlamentari un motivato parere, entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2.

6. Il Consiglio superiore della magistratura assicura, attraverso appositi corsi, la formazione e l'aggiornamento professionale dei magistrati addetti alle sezioni di cui al comma 1.

ART. 2.

(Norme processuali).

1. Al comma 1 dell'articolo 5 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte le seguenti parole: « , nonché del Corpo forestale dello Stato per i reati ambientali ».

ART. 3.

(Legittimazione del pubblico ministero ad esercitare l'azione civile di danno pubblico ambientale in via sostitutiva).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è inserito il seguente:

« 3-bis. In caso di inerzia dei soggetti legittimati di cui al comma 3, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile ».

